

potere esterno, per quanto occulto.

Infatti, sia le prime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che quelle rese dopo il 1992 hanno escluso gli ipotizzati collegamenti tra gli omicidi oggetto di questo processo e la vicenda Sindona nonchè, più in generale, tra i rapporti di Cosa Nostra con logge massoniche.

Tutti i collaboranti hanno anzi sottolineato che Cosa Nostra si determina solo sulla base dei propri diretti e concreti interessi, specie quando si tratta di commettere omicidi di tale gravità.

Malgrado quanto fin qui affermato, non si può tuttavia escludere, in via di ipotesi, il coinvolgimento di ambienti e di interessi diversi da quelli mafiosi, stante quanto riferito tra gli altri, da Marino Mannoia, proprio con riferimento all'omicidio La Torre, del convincimento maturato negli ambienti di Cosa Nostra, circa la possibilità che le spiegazioni date dall'organismo di vertice agli uomini d'onore potrebbero essere state imprecise e incomplete per nascondere le reali ragioni delle loro decisioni.

Un accenno infine va fatto all'ipotesi, prospettata nel corso dell'istruzione, soprattutto dalla parte civile PCI-PDS, e cioè che vi possa essere stato un collegamento tra gli omicidi di Mattarella e La Torre e l'attività dell'organizzazione Gladio o, per essere più precisi, Stay-behind.

Tale prospettazione è rimasta però, e rimane tuttora, una mera ipotesi teorica, del tutto avulsa dai dati processuali.

In tal senso ha infatti concluso il Giudice Istruttore ad esito degli accertamenti espletati presso il SISMI e presso il SISDE, e del resto anche l'Amm. Martini, già Direttore del SISMI, ha precisato davanti a questa Corte che in Sicilia si tentò

di costituire, peraltro senza successo, un Centro operativo di "Gladio", ma solo alla fine degli anni '80 e cioè molti anni dopo i delitti per cui è processo.

Allo stato, pertanto, non può che ribadirsi che le risultanze processuali, se da un lato consentono di affermare la responsabilità degli imputati quali componenti dell'organismo di vertice di Cosa Nostra, dall'altro lato non hanno portato alla identificazione di mandanti degli omicidi diversi da questi ultimi.

LA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI IMPUTATI

Per procedere all'esame della posizione di ciascuno degli imputati si deve in primo luogo porre in rilievo che, successivamente al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio è passata in giudicato la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, più volte citata, che ha, tra l'altro stabilito la responsabilità di Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco e Geraci Antonino per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. proprio in quanto componenti della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra.

Non è pertanto necessario procedere ad un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali che dimostrano che gli imputati sopra indicati erano, nel periodo 1978-1982, esponenti di primo piano dell'associazione mafiosa ed anzi erano componenti dell'organismo posto al suo vertice, con poteri assoluti di determinare le linee strategiche di azione di tutta l'organizzazione e quindi, in primo luogo, di deliberare e fare eseguire gli omicidi più gravi tra cui, ovviamente, anche quelli oggetto di questo

processo.

Va posto però in rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti rese successivamente al passaggio in giudicato della citata sentenza, in particolare quelle di Mutolo, Marchese, Di Maggio, Cancemi, La Barbera, Messina, hanno confermato la ricostruzione fatta durante il maxi-processo, consentendo anzi di precisare ancor meglio il ruolo degli odierni imputati al vertice dell'organizzazione mafiosa e la loro responsabilità in ordine ad una serie impressionante di omicidi.

In particolare va sottolineato che i nuovi collaboranti hanno confermato senza esitazioni quello che era stato il punto essenziale della decisione del maxi-processo e cioè che proprio gli odierni imputati, anche se non da soli, componevano il nucleo centrale della c.d. corrente corleonese di Cosa Nostra, che si assicurò l'assoluta egemonia sull'intera associazione mafiosa con la vittoria nella guerra di mafia e soprattutto con l'omicidio di Stefano Bontate e di tutti i suoi alleati.

Questa unicità d'intenti è stata ricordata da Francesco Marino Mannoia a proposito dell'omicidio La Torre, quando, parlando appunto dei "corleonesi", ha detto: *"....erano in rapporti tali di sintonia e di unità....uniti che mai al mondo si poteva pensare che ci sia stata un'eccezione, che qualcuno di essi non fosse stato informato o che comunque era contrario ad una decisione simile....vi era una morbosità nello stare insieme"*.

E allo stesso modo Cancemi Salvatore, con riferimento proprio agli imputati di questo processo: *" SÌ, sì...questi erano d'accordo, d'accordissimo....un gruppo che facevano parte a Bernardo Provenzano e Totò Riina"*.

Tutti i collaboranti d'altra parte hanno evidenziato

l'esistenza di un vero e proprio patto che collegava il mandamento di Corleone con numerosi altri fra cui quelli di S. Giuseppe Jato, Resuttana, Partinico, Ciaculli, Porta Nuova, tanto da essere accomunati nella indicazione generale di "corleonesi".

Che i delitti in esame siano tutti e tre ascrivibili alla decisione dei componenti la Commissione è dimostrato anche, giova ribadirlo a conclusione delle considerazioni fin qui svolte, dall'esistenza di una comunanza di interessi tra Vito Ciancimino, colui che più direttamente veniva danneggiato, per motivi diversi, dall'azione delle tre persone uccise, e l'organismo di vertice di Cosa Nostra.

Il legame di Vito Ciancimino e la Commissione è stato del resto riconosciuto con sentenze passate in giudicato sia del Tribunale che della Corte di Appello di Palermo; di tale legame avevano già parlato Buscetta, secondo il quale Ciancimino era nelle mani" dei corleonesi di Riina e Marino Mannoia che ha riferito l'affermazione di Stefano Bontate, secondo cui *«Vito Ciancimino era legatissimo a Totò Riina e a Pippo Calò e contava di fare affari molto lucrosi con il risanamento di quella parte del centro storico di Palermo comunemente intesa come zona di Piazza Magione»*.

Nello stesso senso sono poi state le indicazioni di Calderone, secondo cui il Riina poteva influenzare la vita amministrativa della città di Palermo, nonché quelle di Mutolo, di Cancemi e di Giuseppe Marchese, che ha riferito che Ciancimino è uomo d'onore della famiglia di Corleone.

La circostanza è significativa, e non solo per Riina ma per tutti gli imputati in quanto esponenti del gruppo corleonese di Cosa Nostra, dato che si è visto che i contrasti con Vito

Ciancimino, ora per ragioni collegate a specifici contrasti di interesse, ora per ragioni più generali di linea politica, rappresentano in qualche modo l'elemento comune di tutti e tre i delitti sottoposti al giudizio della Corte di Assise.

Basta ricordare, infatti che secondo Mutolo la causale immediata dell'omicidio di Michele Reina era stata un contrasto di interessi con costruttori legati a Ciancimino, mentre lo stesso Piersanti Mattarella era convinto di correre un rischio mortale a seguito del colloquio con il Ministro Rognoni, nel corso del quale aveva cercato di contrastare il rientro di Ciancimino negli incarichi di partito, nonché per la sua decisione di disporre l'ispezione nei confronti del Comune di Palermo, dove ancora assai forte era l'influenza dell'ex sindaco.

Più in generale, va sottolineato che il ridimensionamento o addirittura l'emarginazione di Vito Ciancimino era uno degli obbiettivi di quella linea politica di rinnovamento che si è visto essere stata portata avanti da Piersanti Mattarella, nel cui ambito aveva svolto un ruolo significativo anche Michele Reina.

Infine, Pio La Torre indicava continuamente Vito Ciancimino come figura emblematica dell'intreccio mafia-politica-affari.

Un ultimo elemento da porre in rilievo con riferimento a tutti gli imputati è il fatto che quasi tutti gli uomini d'onore indicati dai collaboranti come componenti dei gruppi di fuoco responsabili degli omicidi Mattarella e La Torre - Di Salvo appartengono appunto alle famiglie "corleonesi".

Sia Greco Giuseppe "scarpa" che Lucchese Giuseppe e Prestifilippo Mario appartenevano alla famiglia di Ciaculli, Madonia Antonino alla famiglia di Resuttana, Davi Francesco,

Ganci Calogero e Anzelmo Francesco Paolo alla famiglia della Noce, Rotolo Antonino a quella di Pagliarelli, Marchese Filippo e Marchese Antonino alla famiglia di Corso Dei Mille ed infine Gambino Giacomo Giuseppe a quella di San Lorenzo.

Premesse queste considerazioni generali sulla riferibilità dei delitti per cui è processo alla Commissione e soprattutto alla corrente dei "corleonesi", si può passare all'esame della posizione dei singoli imputati.

Greco Michele

Con sentenza irrevocabile delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 18.2.1988, l'imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis, ed è stata affermata, con riferimento proprio agli anni 1980-1981, la sua posizione di «preminenza» e di «supremazia» all'interno delle cosche mafiose palermitane.

La posizione del Greco Michele nella Commissione provinciale di Cosa Nostra con l'incarico di "capo" ovvero di "segretario" è stata poi ribadita dalle sentenze che hanno definito il c.d. maxi processo e che proprio per questo hanno condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo per alcuni degli omicidi che hanno segnato la "guerra di mafia".

E certo infatti che Greco Michele nel 1980 era al vertice formale della "Commissione" anzi egli, insieme a Riina Salvatore, aveva, una posizione sostanziale di supremazia nell'ambito di Cosa Nostra, anche perchè egli rappresentava in quel momento un punto delicatissimo ed essenziale di equilibrio fra gli schieramenti che si andavano profilando all'interno della stessa.

Ciò è dimostrato, tra l'altro da quanto riferito da tutti i

c.d. pentiti in ordine al fatto che proprio il Greco era il destinatario obbligato di tutte le proteste e le doglianze che Calderone Giuseppe, Di Cristina Giuseppe e, soprattutto, Bontate Stefano avevano formulato per il comportamento dei corleonesi, che commettevano gravi delitti senza la preventiva deliberazione della Commissione.

E' chiaro dunque che era assolutamente impensabile per il Riina, o per chiunque altro, commettere delitti così gravi come gli omicidi del dr. Reina, dell'On. Mattarella e dell'on. La Torre, senza il preventivo accordo con il Greco.

Estremamente significativo, per altro verso, proprio per Greco Michele è il fatto che, secondo quanto riferito da Buscetta e da Marino Mannoia, non vi furono dopo l'omicidio Mattarella reazioni di nessun tipo all'interno di Cosa Nostra.

Ed è di tutta evidenza che il capo della Commissione non avrebbe potuto mantenere tranquillamente il suo ruolo ed il suo potere, ed anzi accrescerlo negli anni seguenti con la "guerra di mafia", se non fosse stato anch'egli pienamente consapevole e compartecipe della decisione di commettere quello che è stato senz'altro il delitto più grave mai commesso fino ad allora in Sicilia.

Altro elemento da prendere in considerazione, a conferma della responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti è poi costituito dalla circostanza, riferita concordemente da quasi tutti i collaboranti, secondo cui era proprio il fratello di Greco Michele, Greco Salvatore, a curare primariamente, nell'ambito e nell'interesse di Cosa Nostra i rapporti con esponenti del mondo politico, tanto da essere soprannominato "il senatore".

Come si è già detto, infatti, fu proprio Greco Salvatore,

secondo le notizie riferite da Mutolo, Marchese e Cancemi, ad informare i capi di Cosa Nostra che era ormai da ritenere probabile l'approvazione del disegno di legge presentato da Pio La Torre per la confisca dei beni dei mafiosi, notizia questa che decise l'omicidio del parlamentare comunista.

D'altra parte, come riferito da Gaspare Mutolo, fu proprio nella tenuta Favarella dei fratelli Greco che il 29 aprile 1982 si erano riuniti numerosi esponenti di primo piano dell'associazione mafiosa proprio per discutere e preparare l'ormai imminente azione omicida.

Si è già detto, infine, che tra gli uomini d'onore che i collaboranti hanno indicato come partecipanti ai gruppi di fuoco responsabili degli omicidi La Torre e Di Salvo vi sono Marchese Antonino, Marchese Filippo, Greco Giuseppe "scarpa", Lucchese Giuseppe e Prestifilippo Mario Giovanni, tutti del mandamento di Ciaculli a cui capo era, nel periodo che qui interessa, proprio Michele Greco.

Riina Salvatore

Anche per il Riina è diventata irrevocabile la sentenza del maxi-processo che ha riconosciuto il suo ruolo nella Commissione di Cosa Nostra e lo ha condannato, proprio per tale qualità, alla pena dell'ergastolo per gli omicidi di Stefano Bontate, del 30.4.81 e di Salvatore Inzerillo, del 11.5.81.

Peraltro il Riina, sempre come componente di spicco di tale organismo di vertice, è stato condannato all'ergastolo, con sentenza irrevocabile, anche per l'omicidio del Cap. Emanuele Basile, ucciso a Monreale il 5 maggio 1980.

Del resto, il ruolo di capo indiscusso di Cosa Nostra,

assunto nel corso degli anni dal Riina, è stato descritto in modo assolutamente concorde da tutti i collaboranti ed è stato in sostanza rivendicato dallo stesso imputato, al di là delle apparenze formali, con il suo comportamento processuale arrogante ed aggressivo, volto oltre che ad attaccare frontalmente la credibilità dei c.d. pentiti, anche a dimostrare, per quanto ancora possibile nella sua posizione di detenuto, che egli era in grado di mantenere ancora il potere, anche all'esterno.

Per quanto riguarda più direttamente gli omicidi oggetto del processo, un primo elemento da non trascurare è emerso durante la fase dibattimentale a seguito dell'arresto dello stesso Riina, oltre che delle dichiarazioni di Di Maggio Baldassare.

Invero una delle ditte danneggiate dalla decisione di Piersanti Mattarella di bloccare l'appalto del Comune di Palermo per la costruzione di sei scuole, decisione questa che fu con molta probabilità la causa ultima dell'omicidio del Presidente della Regione, era quella di Gaetano Sansone, cioè dell'uomo d'onore che ha poi protetto la latitanza di Salvatore Riina e che ha costruito la villa in cui il Riina e la sua famiglia abitavano al momento dell'arresto. Questa villa inoltre era confinante, oltre che con quelle dello stesso Sansone Gaetano, anche con quella del di lui fratello Giuseppe, che, come riferito da Baldassare Di Maggio, era sempre disponibile a fare da autista per il capo di Cosa Nostra. E del resto sono stati documentati anche i rapporti tra le famiglie del Riina e dei Sansone.

Deve essere ancora ricordato che Davì Francesco, Anzelmo Francesco Paolo e Ganci Calogero, indicati da Mutolo e Marino Mannoia, tra gli esecutori materiali del delitto Mattarella fanno parte della "famiglia" della Noce che, secondo i

collaboranti, *"era nel cuore di Riina"*.

Per quanto riguarda poi l'omicidio dell'on. La Torre, oltre quanto già evidenziato circa la riferibilità del delitto alla Commissione e circa l'appartenenza alla stessa del Riina, giova sottolineare che il ruolo predominante assunto da quest'ultimo risulta anche da quanto riferito da Francesco Marino Mannoia e cioè che fu proprio il Riina ad informare ufficialmente Giovanbattista Pullarà, reggente della famiglia di Santa Maria di Gesù, cui il collaborante allora apparteneva, che la giurisdizione sulla famiglia di Borgo Molara era stata trasferita al vicino mandamento di Pagliarelli proprio come "riconoscimento per l'impegno profuso nella guerra di mafia del 1981 e per la partecipazione all'omicidio di Pio La Torre da parte di Antonino Rotolo, vero capo, di fatto, della famiglia di Pagliarelli."

Provenzano Bernardo

Anche quest'ultimo imputato è stato condannato, al termine del c.d. maxi processo, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. dopo che era stato indicato concordemente da Buscetta e da Contorno, come reggente, insieme a Riina Salvatore, della famiglia di Corleone, anche per il periodo che interessa questo processo, a causa della forzata assenza di Leggio Luciano, capo storico di essa, detenuto condannato all'ergastolo per l'uccisione di Michele Navarra.

In particolare Tommaso Buscetta, come già Giuseppe Di Cristina, ha accomunato il Provenzano e il Riina, nell'impegno per la conquista dell'egemonia in seno all'associazione mafiosa, con una sapiente divisione dei compiti e dei rischi.

Le indagini del maxi-processo hanno del resto fatto

emergere in tutta evidenza la statura mafiosa del personaggio che appare al centro di formidabili collegamenti spaziantisi fra tutte le famiglie mafiose della Sicilia.

Invero, fin dalla primavera del 1974, a seguito del nuovo arresto del Leggio, il Provenzano era divenuto, insieme col Riina, l'effettivo capo della famiglia di Corleone, entrando anche a far parte della ricostituita Commissione, all'interno della quale, in breve tempo i due riuscirono a conquistare la maggioranza all'esito della "guerra di mafia" che ha imperversato con spietata ferocia dopo l'omicidio di Bontate Stefano e di cui proprio il Provenzano e il Riina sono stati gli strateghi.

La personalità del Provenzano è stata ulteriormente delineata negli interrogatori di Calderone Antonino: *«Provenzano Bino era soprannominato "u viddanu" ed anche "u tratturi". E' stato soprannominato "u tratturi" da mio fratello con riferimento alle sue capacità omicide e con particolare riferimento alla strage di via Lazio, nel senso che egli tratturava tutto e da dove passava lui "non cresceva più l'erba".*

Anche Francesco Marino Mannoia ha, a sua volta, confermato il ruolo essenziale dell'imputato all'interno del gruppo dei "corleonesi".

Nè può essere posta in dubbio la responsabilità dell'imputato perchè, come riferito dagli stessi collaboranti, egli si alternava con il Riina nelle riunioni di Commissione e pertanto potrebbe essere stato assente quando venne decisa l'attuazione dei delitti per cui è processo.

Risulta, infatti, già dall'interrogatorio reso da Contorno Salvatore in U.S.A. il 30.8.1988 che *«quella di Corleone è l'unica famiglia ad avere due rappresentanti nella Cupola»*.

E, del resto, lo stesso Marino Mannoia ha precisato che *«Provenzano Bernardo era sempre insieme con Salvatore Riina, così come Michele Greco con Giuseppe Greco "scarpazzedda"»*, cosicchè l'affermazione «si alternavano» non può mettere in dubbio l'assoluta unità di intenti e di strategia che, secondo tutte le fonti processuali, caratterizzava i due corleonesi.

E' stato infatti chiarito che ciò costituiva una forma di strategia difensiva posta in essere dai due per prevenire l'esecuzione di progetti di eliminazione eventualmente progettati ai loro danni dagli avversari, proprio nell'occasione delle riunioni di Commissione: l'assenza di uno dei due costituiva senza dubbio un valido deterrente a tali progetti, perchè certamente gli autori non si sarebbero potuti sottrarre alla sicura vendetta se sopravvissuto tra i due.

E' ovvio che una così forte unità di intenti consente di affermare che, proprio in decisioni così importanti, quali quelle riguardanti gli omicidi di uomini politici di primissimo piano, come quelli in questione, l'accordo tra Provenzano e Riina non poté che essere pieno, essendo entrambi, in posizione di parità, reggenti della famiglia e del mandamento in sostituzione di Luciano Leggio.

Peraltro è da aggiungere che durante l'istruzione dibattimentale sono stati acquisiti ulteriori elementi sull'eccezionale importanza del ruolo del Provenzano nel periodo che interessa questo processo.

In questo senso si sono espressi sia Gaspare Mutolo che Giuseppe Marchese, ma particolarmente rilevanti su questo punto sono le dichiarazioni di Salvatore Cancemi: *«Bernardo Provenzano e Salvatore Riina le decisioni le hanno prese sempre*

insieme. Loro usavano una strategia di difesa, se così si può chiamare, che uno andava in Commissione ma le decisioni le prendevano assieme. Io questo l'ho saputo direttamente da Riina, da Ganci Raffaele, da Pippo Calò....e quindi sono andati avanti sempre così. Le decisioni le hanno prese assieme e questo ve lo posso dire e lo ripeto con assoluta certezza.....".

Del resto, la preminenza del ruolo di Provenzano, soprattutto dopo l'arresto del Riina è stato riaffermato dalle univoche dichiarazioni dei collaboranti più recenti quali lo stesso Cancemi e Gioacchino La Barbera.

A proposito di quest'ultimo poi si può ricordare che la conferma del ruolo di vertice del Provenzano ancora nel 1993 emerge anche dalle intercettazioni ambientali di via Ughetti da cui risulta fra l'altro che l'imputato, subito dopo l'arresto di Riina e quasi riprendendone il ruolo, è intervenuto per risolvere una questione attinente la nomina di un nuovo reggente della famiglia di Monreale, per la quale vi era un contrasto tra Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca.

Provenzano inoltre, il cui spessore delinquenziale è dimostrato anche dalla capacità di sottrarsi, almeno fino a questo momento, alla cattura, dopo lo sbandamento seguito all'arresto di Reina, si è fatto garante della prosecuzione della strategia di terrore posta in essere dal Riina, dichiarando al la Barbera che, "fin quando ci sarà un corleonese in giro, tutto continuerà come prima".

Brusca Bernardo

Anche Brusca Bernardo è stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in qualità di

componente della Commissione di Cosa Nostra.

Buscetta aveva infatti riferito che il Brusca sostituiva Salamone Antonino, quasi sempre all'estero, anche in seno alla Commissione, poiché aveva assunto di fatto il ruolo di capo della famiglia e del mandamento di S. Giuseppe Jato.

Il collaborante ha anzi riferito che il Salamone gli aveva confidato che ormai il Brusca lo aveva di fatto soppiantato, essendo molto vicino ai corleonesi, tanto che le decisioni di maggior rilievo venivano prese dal Brusca, senza che il Salamone potesse permettersi di criticarle.

Del resto, che Salamone si sentisse ormai a disagio all'interno della Commissione perchè consapevole del fatto che a Totò Riina fosse assai più gradita in Commissione la presenza del Brusca è confermato dal contenuto di numerose telefonate tra il Salamone Antonio, suo fratello Salamone Nicolò, Bono Alfredo e Bono Giuseppe intercettate nel 1982, nel corso di altre indagini sui personaggi sopramenzionati, da cui emerge nettamente, tra l'altro, lo stato di disagio e di pericolo in cui il Salamone versava, sentendosi minacciato proprio dall'operazione di estromissione che il Brusca stava gestendo in accordo coi corleonesi.

Le dichiarazioni di Buscetta avevano trovato conferma già in quelle di Contorno Salvatore, il quale pure ha indicato il Brusca come capo effettivo della famiglia di S. Giuseppe Jato e membro della Commissione.

Successivamente Antonino Calderone ha affermato più volte che Brusca Bernardo sostituiva, quale capo-mandamento di S. Giuseppe Jato, Salamone Antonino, che invece stava quasi sempre all'estero ed ha pure ricordato di averlo incontrato una volta nella tenuta "Favarella" in occasione di una riunione della

Regione in cui c'erano tutti i capi-mandamento della Provincia di Palermo.

Marino Mannoia, inoltre ha aggiunto che il Brusca, *"dopo la guerra di mafia è diventato capo-mandamento effettivo di S. Giuseppe Jato, laddove in precedenza ne aveva svolto le funzioni quale sostituto di Antonino Salamone"*, precisando che ciò si era verificato per l'appartenenza del Brusca Bernardo alla fazione corleonese.

Ulteriori e più specifiche conferme sono poi giunte dalle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, di Giuseppe Marchese, di Gioacchino La Barbera, di Salvatore Cancemi e di Baldassare Di Maggio.

Tutti hanno confermato ed evidenziato con ricchezza di particolari il ruolo strategico del mandamento di S. Giuseppe Jato, con a capo Brusca Bernardo.

A conferma di ciò basti ricordare che è stato riferito sia dal Marchese che dal Di Maggio che proprio a S. Giuseppe Jato si era rifugiato, sotto la protezione dei Brusca, Salvatore Riina, quando era stato costretto a lasciare precipitosamente la casa di Aquino-Borgo Molara, poiché aveva saputo che questo suo rifugio era stato individuato e dunque rischiava di essere arrestato.

Cancemi, dal canto suo, ha riferito di avere accompagnato, nella primavera del 1983, Pippo Calò in una casa di S. Giuseppe Jato accanto a quella di Bernardo Brusca per una riunione della Commissione, in cui incontrò i diversi capimandamento tra cui appunto Riina, Brusca, Madonia, Geraci e Greco Michele.

Baldassare Di Maggio, poi, è particolarmente addentro alle vicende della famiglia di S. Giuseppe Jato, poiché essendo

stato affiliato nell'inverno del 1981, già da tempo gravitava nell'ambiente ed aveva già commesso il suo primo omicidio a Roccamena, insieme a Brusca Giovanni e a Giuseppe Marchese; il collaborante ha dichiarato di avere conosciuto come capo mandamento solo Brusca Bernardo, divenendo egli stesso reggente in sua vece, nell'assenza anche del figlio di quest'ultimo.

Calò Giuseppe

Anche il Calò è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art.416 bis c.p. all'esito del maxi processo, che ha accertato che già dalla metà degli anni '70 egli faceva parte della Commissione provinciale di Cosa Nostra in qualità di capo del mandamento di Porta Nuova.

Assolutamente univoche sono in questo senso le dichiarazioni di tutti i collaboranti a cominciare da Buscetta per finire a Salvatore Cancemi che proprio di Calò è stato il sostituto, anche in Commissione, dopo l'arresto dello stesso avvenuto a Roma nel 1985.

Altrettanto univoche sono poi le dichiarazioni di tutti i collaboranti nel sottolineare il pieno inserimento del Calò nella "corrente corleonese" e la sua assoluta fedeltà a Riina.

Alla stessa maniera, è stato concordemente riferito che il Calò era particolarmente interessato all'inserimento nel settore delle opere pubbliche, per la possibilità degli ingenti guadagni ricavabili, tanto da essersi creato a Roma una notevolissima rete di interessi e di rapporti con settori del mondo politico e imprenditoriale, come è stato accertato sia nell'ambito del c.d. maxi processo che attraverso gli altri procedimenti istruiti contro il Calò a Roma; sono stati infatti ricostruiti anche

documentalmente gli ingenti interessi economici e finanziari che l'imputato aveva in varie parti d'Italia con imprenditori legati a gruppi criminali come Faldetta, Balducci e Carboni.

L'imputato inoltre è stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo per la strage sul treno 904 (Natale 1984), che ha, tra le sue causali, quella di allontanare l'attenzione delle Forze dell'Ordine e dell'opinione pubblica da Cosa Nostra dopo le prime rivelazioni di Tommaso Buscetta.

Il Calò ha più volte negato la propria responsabilità in ordine a tutti i delitti contestatogli in quanto appartenente a Cosa Nostra con il ruolo di capo mandamento di Porta Nuova, asserendo che non avrebbe materialmente avuto la possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione, essendo egli residente a Roma.

L'imputato ha sempre sostenuto che l'assenza da Palermo costituisse la prova della impossibilità di continuare a partecipare alle attività di Cosa Nostra. Egli infatti ha avanzato una richiesta specifica di accertamento, rigettata da questa Corte perchè ritenuta ininfluyente, al fine di verificare che quanto affermato dal Buscetta in ordine alla sua elezione a capo nella famiglia della Noce non corrispondeva al vero, perchè alcuni di coloro che il collaborante ha indicato come partecipi a quella elezione non potevano essere presenti a Palermo in quel periodo, essendo detenuti o sottoposti alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato fuori dalla Sicilia.

E' stato però più volte affermato da tutti i collaboranti, nonchè accertato da indagini di polizia giudiziaria e riscontrato *aliunde*, ad esempio da intercettazioni telefoniche, che molti dei mafiosi sottoposti al soggiorno obbligato riuscivano, talora con la

compiacenza degli organi preposti alla sorveglianza, ad eludere le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione e recarsi dove era necessario per i loro traffici.

Inoltre è stato accertato che anche all'interno del carcere circolavano liberamente tutte le notizie relative all'ambiente di Cosa Nostra, soprattutto attraverso i colloqui, per cui in particolare i capi mandamento facevano conoscere la propria volontà in relazione alle decisioni più importanti da adottare in Commissione, attraverso un rappresentante appositamente designato.

Anche per il Calò si sono del resto definitivamente acquisiti riscontri oggettivi circa la sua presenza a Palermo per le riunioni della Commissione, durante le quali, secondo quanto riferito a Buscetta dallo stesso Stefano Bontate non faceva che assentire e approvare senza riserva qualunque proposta proveniente dai Corleonesi, ai quali dava tutto il suo appoggio.

Da ultimo Salvatore Cancemi ha riferito che egli si incontrava con il Calò, di cui era, come si è detto, il sostituto, ogni volta che quello veniva a Palermo.

Già nella sentenza della Corte di Assise di Palermo che ha concluso in primo grado il maxi processo è stato riscontrato l'assunto di Contorno e di Calderone secondo i quali, in occasione delle sedute della Commissione il Calò veniva prelevato in aeroporto da Milano a mezzo di una BMW: è stato reperito il contratto di acquisto di una BMW 520, il cui prezzo fu pagato in parte con la permuta di una "Giulietta" di proprietà della moglie del Calò e l'auto fu fatturata alla ditta COMA di Gaspare Bellino, risultato anch'egli prestanome del Calò o comunque ad esso legato.

Del resto che le affermazioni dell'imputato siano trincerate su posizioni di precostituita difesa, senza che possano ancorarsi a fatti oggettivi, è stato dimostrato ancor meglio dal confronto che egli ha effettuato, su sua richiesta, con il Buscetta, nel corso del quale egli, come del resto già nel confronto sostenuto nell'ambito del primo maxi processo, acquisito agli atti, ha mostrato più volte di perdere la pazienza, insultando il suo interlocutore, senza però riuscire a contestargli fatti degni di rilievo, al di là di qualche insignificante discrasia tra le date riferite dal Buscetta, al quale è stato più volte tentato invece di rinfacciare la commissione di delitti, probabilmente commessi da quest'ultimo e a lui noti, tanto che il Buscetta lo ha sfidato dicendogli di chiedere di conferire con il Pubblico Ministero.

Calò inoltre, già all'inizio del 1980, era sicuramente direttamente partecipe e coinvolto in quel "groviglio di interessi politico-affaristici, legati a criteri arbitrari e clientelari nella gestione della spesa pubblica e delle attività economiche della Regione" che si è visto essere alla base della decisione di uccidere i tre uomini politici.

Emblematici in questo senso sono, ancora una volta, i rapporti con Vito Ciancimino, a proposito dei quali è sufficiente ricordare la dichiarazione di Marino Mannoia, che ha riferito testualmente: *«Stefano Bontate non nutriva nessuna stima nei confronti di Vito Ciancimino, del quale diceva che era legatissimo a Totò Riina e a Pippo Calò e che contava di fare affari molto lucrosi col risanamento di quella parte del centro storico di Palermo comunemente intesa come zona di Piazza Magione»*.

Per altro verso, anche nelle più recenti dichiarazioni di

Buscetta e Marino Mannoia (quelle del 1992/94) è sempre ribadita l'attenzione del Calò ai rapporti con esponenti del mondo politico anche di Roma, tanto che avrebbe acquistato da un antiquario un quadro, destinato all'On.le Andreotti.

Madonia Francesco

Anche quest'ultimo imputato è stato condannato all'esito del maxi-processo per il reato di cui all'art.416 bis c.p. ed è stata riconosciuta la sua partecipazione alla Commissione provinciale di Palermo.

Anzi, proprio per tale sua qualità, il Madonia è stato condannato all'ergastolo, sempre con sentenza definitiva, per l'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, ucciso a Monreale il 5 maggio 1980, nello stesso periodo di tempo cioè, cui si riferiscono i delitti oggetto di questo processo.

Oltre ad essere uno dei più fidi alleati dei corleonesi, altro elemento di riscontro alla piena partecipazione del Madonia alla decisione dei delitti in questione, soprattutto per gli omicidi Mattarella e La Torre, è costituito dal fatto che alcuni collaboranti indichino il figlio dell'imputato, Madonia Antonino, uno dei Killer più abili e spietati operanti in quel periodo, come uno dei componenti dei gruppi di fuoco intervenuti per l'esecuzione materiale degli stessi.

Il secondo elemento di valutazione di cui si deve specificamente tenere conto a proposito della posizione processuale di Francesco Madonia è costituito dalla zona della città in cui furono commessi l'omicidio di Michele Reina e quello di Piersanti Mattarella .

Entrambi i delitti, infatti, furono commessi nei pressi di



via Libertà, territorio della famiglia, oltre che del mandamento di cui l'imputato era a quel tempo rappresentante.

Orbene, a proposito dell'importanza che la ripartizione del territorio assume, per la commissione dei vari delitti, Francesco Marino Mannoia ha dichiarato: *«quella che è veramente una regola inderogabile di Cosa Nostra è l'impossibilità di commettere un omicidio di un certo rilievo senza che ne sia informato e abbia dato il suo assenso il capo-mandamento. Altrimenti si verificherebbero reazioni gravissime.*

Se poi il capo-mandamento non viene informato, la ragione è ben precisa, ciò significa che è destinato a morire anch'egli e che quindi è fuori gioco».

Nel caso di specie, una violazione di tale regola non è neppure ipotizzabile, poiché non solo non vi fu alcuna reazione da parte di Francesco Madonia, ma anzi la famiglia dello stesso vide accrescere il proprio prestigio, e dunque il proprio potere, all'interno di Cosa Nostra.

Ciò è stato sottolineato in special modo da Francesco Marino Mannoia ed è stato confermato da tutti gli altri collaboranti.

La stessa Corte di Cassazione, nella già più volte citata sentenza del 30.1.92 nr.80, ha riconosciuto che la mancanza di reazioni in occasione di un fatto delittuoso di particolare gravità, quali sicuramente devono ritenersi i tre delitti in esame, deve essere interpretata inequivocabilmente nel senso che le regole generali di Cosa Nostra non furono violate e dunque che il capo mandamento aveva preventivamente ricevuto comunicazione della programmazione del delitto ed aveva prestato il suo assenso.

Nel caso di specie è certo che dopo gli omicidi di

Michele Reina e di Piersanti Mattarella, Francesco Madonia mantenne ed accrebbe il suo potere, tanto che, dopo il suo arresto, a lui subentrarono i figli Antonino e Salvatore: la responsabilità dell'imputato in ordine a tali delitti è pertanto indubitabile.

Geraci Antonino

L'imputato, conosciuto con il nomignolo di Nenè il vecchio, è stato indicato da Buscetta quale capo della famiglia di Partinico e membro della Commissione all'interno della quale avrebbe partecipato alla deliberazione dei delitti più gravi, costituenti specifici episodi della c.d. "guerra di mafia".

Egli era un fedele alleato dei corleonesi e pertanto la sua famiglia non subì alcuna perdita nel corso della c.d. "guerra di mafia".

Tale circostanza è stata confermata sia da Antonino Calderone che da Francesco Marino Mannoia.

Il primo ha dichiarato che Geraci Nenè, capo mandamento di Partinico, era legatissimo a Bernardo Provenzano, nei cui confronti nutriva una stima incondizionata ed un grandissimo affetto.

Il secondo ha riferito che Geraci Nenè "il vecchio" era un fedelissimo di Salvatore Riina e, a riprova di ciò, ha fatto presente che quando a seguito dell'uccisione di Stefano Bontate, la famiglia di S. Maria di Gesù venne sciolta e tutti i suoi componenti furono aggregati al mandamento di Partinico, così venendo a dipendere direttamente proprio da Geraci Nenè.

Su questo punto vi è concordanza tra le dichiarazioni di Marino Mannoia e quelle di Contorno, ma, mentre secondo quest'ultimo, già al momento dell'assassinio del Bontate Nenè

Geraci era stato sostituito nelle cariche di Cosa Nostra dal più giovane cugino, per Marino Mannoia, invece, l'odierno imputato non solo a tale data era ancora a capo del mandamento di Partinico, ma vi rimase almeno sino al febbraio 1983.

Il collaboratore ha reso dichiarazioni in tal senso, sia nel corso dell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore il 22.3.1990, parlando dell'omicidio La Torre, sia nell'altro interrogatorio reso nell'ambito del procedimento instaurato per gli omicidi di Nunzio La Mattina e di Francesco Lo Nigro, avvenuti rispettivamente il 24.1.1983 ed il 15.2.1983.

La dichiarazione più attendibile sul punto è senza dubbio quella di Francesco Marino Mannoia, non solo perchè quest'ultimo, alla luce delle complessive sue dichiarazioni, è risultato molto più preciso ed affidabile del Contorno, ma anche perchè la stessa è confermata da Vincenzo Marsala, che ha riferito che Geraci "il vecchio" faceva parte della Commissione ben oltre la data indicata dal Contorno.

Ed invero, quest'ultimo collaborante ha dichiarato che il Geraci partecipò col Riina alla discussione della posizione di Gigino Pizzuto, poi ucciso il 29.9.1981 per conto della Commissione e fu presente ad una riunione, tenutasi nell'estate 1981, in occasione della quale il Marsala lo vide personalmente, poiché aveva accompagnato il padre, rappresentante della famiglia di Vicari.

Del resto, mentre Contorno era stato costretto a fuggire precipitosamente dopo l'omicidio di Bontate, il Marino Mannoia rimase a Palermo ed ebbe quindi diretta conoscenza della persona alla quale fare riferimento, come capo-mandamento, in caso di bisogno. Pertanto non può porsi in dubbio la dichiarazione del

collaborante che ha indicato ripetutamente e con certezza Nenè Geraci come componente della Commissione, almeno sino al febbraio 1983.

Nel corso del dibattimento poi, tutti gli altri collaboranti hanno confermato le dichiarazioni raccolte dal Giudice Istruttore ed in particolare Salvatore Cancemi, ha riferito di aver incontrato il Geraci nella primavera del 1983, in occasione di una riunione della Commissione tenutasi a S. Giuseppe Jato, nel corso della quale Giuseppe Calò glielo presentò proprio come "capo mandamento di Partinico".

Nessun rilievo può, pertanto, essere riconosciuto al fatto che l'imputato sia stato assolto in altri procedimenti, richiamati nella memoria depositata dal difensore al termine dell'istruzione formale, poiché, a parte il fatto che le stesse concernono per lo più omicidi della guerra di mafia successivi ai fatti per cui è processo, nell'ambito degli stessi non sono state utilizzate le dichiarazioni del Marino Mannoia e di tutti i collaboranti più recenti.

Greco Giuseppe e Riccobono Rosario

Da ultimo andrebbe esaminata la posizione di questi imputati, dei quali però è incerta l'esistenza in vita, poiché anzi i collaboranti hanno riferito in modo dettagliato le modalità della loro soppressione.

Nei loro confronti deve quindi essere disposta, ai sensi dell'art. 89 del codice di rito del 1930, la sospensione del procedimento.

